

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 780-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1970

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967

ONOREVOLI SENATORI. — È merito della Commissione internazionale dello stato civile aver promosso dal 1956 in poi una serie di Convenzioni per la riorganizzazione europea dei servizi di stato civile, ai fini di facilitare la trasmissione all'estero di estratti di atti di stato civile e di semplificare in ispecie le formalità per contrarre matrimonio davanti ad ufficiale di stato civile di altro Stato.

I principi di massima desumibili da tali Convenzioni sono indicati nella relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge. Ad essi si sono ispirati gli Accordi bilaterali stipulati in questi anni dall'Italia con vari Paesi europei, ultimo dei quali l'Accordo italo-austriaco, firmato a Vienna il 21 aprile 1967 e sottoposto ora al nostro esame per il provvedimento di ratifica.

Con questo Accordo si favoriscono i cittadini dei due Stati, non solo nelle procedure di trasmissione degli atti richiesti per contrarre matrimonio, ma anche con altri considerevoli benefici quali l'esenzione dalla legalizzazione degli atti, nonché l'esenzione dal pagamento di qualsiasi diritto o tassa sui medesimi.

Ultimo non trascurabile vantaggio è dato dal fatto che l'Amministrazione centrale degli affari esteri sarà liberata dall'incombenza di dover provvedere alla trasmissione degli atti, mentre gli uffici consolari e quelli comunali, data l'adozione di moduli in più lingue, non dovranno più provvedere alle traduzioni degli atti trasmessi.

L'evidenza dei fini e del contenuto dell'Accordo rendono superflua ogni raccomandazione, da parte del relatore, per una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.